Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 4 aprile 2005

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 383 - Area Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - Requisiti di ammissibilità e criteri di assegnazione dei contributi per il sostegno e lo sviluppo degli Aeroclubs e delle Scuole di paracadutismo sportivo di cui alla I.r. 18/11/1996, n. 24.

Premesso:

- che la Regione Campania, in esecuzione della I.r. 18/11/1996, n. 24, interviene a sostegno per lo sviluppo degli Aeroclubs campani che esercitano nel territorio di loro competenza attività turistica, sportiva, didattica e formativa, di volo a motore od a vela e di aeromodellistica, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo che operano sul territorio regionale;

Letti:

 i requisiti di ammissibilità ed i criteri di riparto (AII.A), per l'anno 2005, delle somme da assegnare per la realizzazione di manifestazioni ed attività sportive e ludiche predisposti dal Servizio Sport, competente in materia;

Attesa:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Sport, Raffaele Belluomo, responsabile del procedimento;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di darsi atto della narrativa che si intende qui riportata e trascritta e di approvare i requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione per l'anno 2005 (All.A), allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente deliberazione all'Assessore al ramo, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per i successivi adempimenti previsti dalla legge per l'erogazione dei contributi ed al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per il seguito di competenza.

II Segretario Brancati II Presidente Bassolino

Allegato A

Criteri di assegnazione dei contributi per il sostegno e lo sviluppo degli Aeroclubs e delle Scuole di Paracadutismo sportivo di cui alla I.r. 18/11/1996, n.24. U.P.B. 2.9.26.C.a.p. 4422

Vengono attribuiti contributi agli Aeroclubs ed alle Scuole di Paracadutismo sportivo per: la promozione della formazione aeronautica dei giovani, lo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attività paracadutistica, l'effettuazione di manifestazioni aeronautiche, ed, in modo particolare, così come specificamente indicato nella I.r. 18/11/1996, n.24, per lo svolgimento delle attività didattiche nei vari settori aeronautici e nell'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento e per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

Le istanze degli aventi diritto, a firma del legale rappresentante degli Aeroclubs e delle Scuole di Paracadutismo, devono essere prodotte od inviate a mezzo posta entro e non oltre il 30/10/2005, corredate dal programma di attività e dalla previsione di spesa, distinta, analiticamente, tra quella occorrente per l'ammodernamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea e quella per lo svolgimento dell'attività didattica, di corsi di formazione ed aggiornamento nonché per manifestazioni sportive aeronautiche.

Proposta di riparto

Per l'anno 2005 la somma appostata sull' apposito capitolo di bilancio (4422) sarà attribuita agli Aeroclubs ed alle Scuole di Paracadutismo sportivo così distribuita:

- il 25%, agli aventi diritto in base al bacino di utenza della popolazione a livello provinciale, così come indicato dall'art.2, co.2, della l.r. 24/1996;
- il 40%, per l'ammodernamento ed il potenziamento della attrezzature didattiche e della flotta aerea;
- il 35%, per lo svolgimento dell'attività didattica di corsi di formazione ed aggiornamento nonché per manifestazioni sportive.

Gli Aeroclubs e le A.N.P.d'I. assegnatari dei contributi regionali sono obbligati a presentare al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo, entro il 31/marzo di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute e della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente al fine della liquidazione dello stesso.